

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

N. 2324 del Registro di Repertorio

N. AN34/2025 del Registro delle Concessioni

ATTO FORMALE AI SENSI DELL'ART. 36 COD. NAV.

Atto formale con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, codice fiscale 00093910420, concede alla Società FINCANTIERI S.p.a. con sede legale in Trieste (TS), Via Genova N. 1, codice fiscale 00397130584 e partita Iva 00629440322, l'occupazione e l'utilizzo di aree a terra, specchi acquei e relativi manufatti su di essi insistenti situati all'interno del Porto di Ancona, c.d. stabilimento Fincantieri, per mq. 314.019,00 – comprensivi delle c.d. opere minori -, il tutto adibito ad attività di cantieristica navale fino al 17/11/2064 - Dati catastali: foglio 166 part. 1, 5, 9, 13, 17, 18, 20, 21, 27, foglio 3 part. 46/parte, 48, 1850, 1854, 1869/parte, 1928.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 18 (diciotto) del mese di Novembre nella sede della società Fincantieri S.p.A., in Roma Via Tevere n.1A, innanzi a me Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Direzione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Centrale, designato alla ricezione degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi, giusta Decreto

Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 del Regolamento Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, sono comparsi, in assenza di testimoni, per avermi le parti espressamente dispensato;

da una parte

l'Ing. Vincenzo Garofalo, nato a Messina il 30/11/1958 codice fiscale [REDACTED], il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modificazioni, con sede in Ancona, Molo S. Maria - Porto, C.F. 00093910420 P.IVA00093910420, nominato con D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ente – nel seguito definita anche “Autorità di Sistema”;

e dall'altra

il Dott. Pierroberto Folgiero (C.F. [REDACTED]) il quale interviene nella sua qualità di Rappresentante Legale della Società FINCANTIERI S.p.a. con sede legale in Trieste (TS), Via Genova N. 1, codice fiscale 00397130584 e partita Iva 00629440322, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Ancona al n. Rea TS-89063, di seguito chiamata anche “il Concessionario”.

SI PREMETTE

- a) La società Fincantieri S.p.a. c.f. 00397130584 – p.iva 00629440322, risultava intestataria dei seguenti titoli concessori

riguardanti il compendio demaniale che insiste nel porto di Ancona:

- Atto Formale n. 204/1932 avente ad oggetto mq. 26.735 (di cui mq. 14.125 di sedime demaniale e mq 12.610 di specchio acqueo) antistante gli scali 1 e 2;
- Atto Formale n. 270/1954 e Atto Formale suppletivo n. 277/1955 aventi ad oggetto porzione banchina 6, il fabbricato spogliatoio e mensa per mq. 4.250;
- Atto Formale suppletivo n. 314/1976 riguardante mq 11.100 (di cui mq. 7.300 di sedime demaniale e mq. 3.800 di specchio acqueo) antistanti gli scali 1 e 2;
- Atto Formale suppletivo n. 317/1983 relativo a mq 215.000 di specchio acqueo (ora interrato) lato ovest del cantiere originario;
- Atto Formale n. 3/2012 per nuova banchina allestimento di mq 8.400,50;
- Atto Formale suppletivo n. 00-1/2022 per realizzazione di capannetta industriale di ml 38,50 x 107,70 nell'area in concessione per adibirla ad area di preallestimento per l'Officina PRA;
- Atto Formale suppletivo n. 00-1/2023 per utilizzo di mq 36.390,00 allo scopo dell'ormeggio delle navi e installazione di corpi morti;
- Licenza n. 00-1/2019 e Licenza suppletiva n. 00-33/2019 di mq 13.316 allo scopo di realizzare due briccole di accosto in allungamento della banchina interna denominata "materiali ferrosi" unitamente ad un'isola pari a mq. 81,00 per alloggiamento di una gru;

- Licenza n. 00-24/2017 di mq. 1.044 relativa alle c.d. opere minori (raccordo ferroviario, passo carraio, collegamento fognario, 2 scale sicurezza mensa, collettore acqua potabile, impianto tubazioni metalliche per ossigeno acetilene e antincendio ecc).
- b) Le concessioni demaniali marittime sopra elencate sono state prorogate per ulteriori due anni ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 fatto salvo quanto previsto nell'art. 5 comma 3 bis del D.L. 146/2021, con nuova scadenza al 17/11/2024, ad eccezione della licenza portante n. 24/2017 relativa alle c.d. opere minori.
- c) In corso di tempo sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. comma 2 ultimo inciso:
 - PAR-1716-22/05/2013, per installazione nuova cabina elettrica.
 - PAR.1717-22/05/2013, per installazione magazzino prefabbricato in acciaio Mc Gregor.
 - PAR-1718-22/05/2013, trasferimento magazzini dalla banchina n. 7 all'interno dello stabilimento.
 - PAR-1261-20/05/2014, modifica dell'oggetto degli Atti Formali nn. 270/1954 e 277/1955.
 - PAR-2302-19/07/2016, installazione di prefabbricato ad uso uffici.
 - PAR-3818-26/07/2017, realizzazione garitta antincendio.
 - PAR 6601-09/04/2025, esecuzione di interventi edili nell'area bagni e spogliatoi della palazzina a servizio dell'attività produttiva

del cantiere – c.d. fabbricato mensa e spogliatoi.

d) A seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro in data 17/06/2013 tra l'Autorità Portuale di Ancona ed il Concessionario, con verbale prot. n. PART-3100-11/10/2013 l'Ente ha ripreso in consegna la porzione di area a terra di mq. 6.300 situata presso le banchine nn. 6 e 7.

e) La società Fincantieri S.p.a. ha formalizzato nel dicembre del 2017 una "Istanza per il rinnovo della concessione di talune aree e banchine del porto di Ancona e l'assegnazione di nuove aree demaniali ai sensi dell'art. 36 Codice della Navigazione" ("Istanza di nuovo rilascio") con la previsione di investimenti industriali da parte della stessa Fincantieri e richiesta di investimenti infrastrutturali da parte dell'AdSP, il tutto finalizzato alla razionalizzazione, ammodernamento e allo sviluppo del cantiere navale di Ancona.

f) In particolare, l'Istanza di rinnovo ha ad oggetto il rilascio di una unica concessione demaniale marittima per atto formale ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. per circa mq. 270.000 di aree a terra e specchi acquei (già utilizzati in forza delle concessioni per atti formali e licenze sopra richiamate) e per ulteriori circa mq. 7.000 di aree e specchi acquei, finalizzata alla razionalizzazione, ammodernamento e allo sviluppo del cantiere navale di Ancona per la durata di anni 40 (quaranta); la società ha allegato un programma di investimenti (c.d. piano degli interventi industriali) preordinato a riposizionare, nel lungo termine, il cantiere di Ancona sul mercato

della costruzione di unità navali di grandi dimensioni a fronte di un investimento privato complessivo pari a circa Euro 40.000.000 (quarantamiloni/00) per la durata di anni 40 (quaranta) subordinatamente alla realizzazione di determinati investimenti infrastrutturali da parte dell'AdSP idonei a consentire le costruzioni di tali unità navali.

g) A seguito di quanto sopra in data 14/02/2018 è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (AdSP), un Protocollo di Intesa per investimenti infrastrutturali strategici per lo sviluppo della cantieristica navale nel porto di Ancona, con il quale il Ministero Infrastrutture e Trasporti si è impegnato, al ricorrere delle necessarie condizioni, a reperire finanziamenti, fino al limite massimo di euro 40 milioni, per realizzare interventi infrastrutturali, da aggiungersi e coordinarsi a investimenti del soggetto privato che sarebbe risultato assegnatario della concessione demaniale marittima del compendio cantieristico nel porto di Ancona, che saranno individuati come strategici per il potenziamento del comparto produttivo cantieristico.

h) Sulla scorta di quanto sopra, con Avviso del 07/08/2018 l'Istanza della società Fincantieri - già pubblicata ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. nel 2017 –è stata ripubblicata sull'albo pretorio degli Enti e Autorità competenti territorialmente e in ambito unionale, in data 09/08/2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea per la durata di 60 (sessanta) giorni al fine di assicurare la

maggior trasparenza possibile ed un equo confronto competitivo sulla domanda di rinnovo della concessione demaniale in argomento, dando evidenza della previsione di un cofinanziamento pubblico pari al 50% del valore complessivo degli investimenti, senza che siano pervenute domande concorrenti od opposizioni entro il termine prefissato del 06/10/2018.

- i) Con successivo DM n. 353 del 13/08/2020, come prorogato dal D.M. 159 del 23/05/2022, è stato quindi assentito a questa Autorità di Sistema il finanziamento di 40 milioni di euro per i sopra indicati interventi infrastrutturali consistenti nella realizzazione di un nuovo piazzale di ampliamento di quelli esistenti, realizzazione di una nuova banchina di allestimento e nell'allungamento bacino di carenaggio.
- j) Con nota recante prot. ARR 14618 del 19/11/2021 la società Fincantieri ha trasmesso, su richiesta di questo Ente, l'aggiornamento del Business Plan con descrizione del progetto degli Interventi Industriali nonché con allegazione del relativo piano degli ammortamenti.
- k) Con prot. n. 19304 del 15/11/2023 è stato sottoscritto un Accordo procedimentale, tra la società Fincantieri S.p.a. e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per l'attuazione coordinata degli Interventi Infrastrutturali ed Industriali strategici per lo sviluppo della cantieristica navale nel porto di Ancona, con individuazione all'art. 3 del perimetro della concessione demaniale.
- l) Con nota recante prot. ARR 15862 del 15/12/2021 la società

Fincantieri ha formalizzato istanza di nuovo rilascio della concessione per le c.d. opere minori, già oggetto di licenza d. m. n. 24/2017 rep. 1064 del 06/06/2017, con esclusione del raccordo ferroviario, confermata con prot. 4491 del 20/03/2024 ed integrata con prot. n. 9127 del 05/06/2024;

m) Con la nota prot. n. 20048 del 28/11/2023 l'AdSP, al fine di consentire l'istruttoria di cui all'art. 36 Cod. Nav. volta al rilascio della nuova concessione per atto formale delle aree e specchi acquei ricompresi nel perimetro delle precedenti concessioni e delle ulteriori aree demaniali interessate dagli interventi infrastrutturali richiesti, ha, in attuazione del sopra citato Accordo, richiesto alla Società Fincantieri s.p.a. la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di rinnovo sopra menzionata secondo quanto stabilito nel vigente Regolamento di Amministrazione del demanio.

n) La Società ha prodotto in corso di tempo la documentazione richiesta dall'AdSP, acquisita al protocollo per come di seguito indicato: prot. n. 9146 del 06/06/2024; prot. n. 18352 del 30/10/2024; prot. n. 18955 del 08/11/2024; prot. n. 19129 del 13/11/2024; prot. n. 19617 del 20/11/2024; prot. n. 19841 del 22/11/2024; prot. n. 21045 del 11/12/2024; prot. n. 21202 del 13/12/2024; prot. n. 21222 del 13/12/2024; prot. n. 21223 del 13/12/2024; prot. n. 21224 del 13/12/2024; prot. n. 21225 del 13/12/2024;

o) Con la documentazione sopra indicata sono stati ricompresi

anche gli spazi demaniali di cui alle c.d. opere minori di cui al precedente punto l).

p) Con richiesta acquisita al prot. n. 19516 del 19/11/2024 (originale cartaceo) – ed inoltro della stessa a mezzo pec in pari data ed acquisita con prot. n. 19524 – a firma del direttore dello stabilimento di Ancona, la società Fincantieri S.p.a. ha formalizzato istanza di concessione provvisoria ex art. 10 Reg. Cod. Nav. nelle more di rilascio del nuovo titolo concessorio.

q) Previo parere favorevole del Comitato di Gestione di cui alla delibera n. 70 del 18/12/2024, l'Ente ha quindi rilasciato una concessione provvisoria ex art. 10 Reg. Cod. Nav. n. AN05/2025 del 11/02/2025 reg. rep. 2214, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 19/02/2025 al n. 99 serie 1 con l'esazione di € 14.296,62;

r) Il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua (eventuale, all'esito della sopra richiamata procedura) rinnovazione è regolato con atto di concessione provvisoria con determinazione del canone in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto, fatti salvi eventuali conguagli dovuti secondo la normativa applicabile.

s) Con nota prot. n. 424-10/01/2025, scrutinata la documentazione integrativa trasmessa da parte della società Fincantieri per come sopra indicato, l'AdSP ha avviato il procedimento di rilascio della nuova concessione demaniale marittima volto alla acquisizione delle valutazioni di competenza

delle Amministrazioni interessate e indetto la conferenza di servizi in modalità asincrona.

t) Con la nota prot. n. 427-10/01/2025, l'AdSP ha altresì avviato la procedura di valutazione di incameramento ex art. 49 Cod. Nav. delle opere già oggetto dei relativi titoli concessori, la cui riunione della Commissione è stata convocata dalla Capitaneria di Porto di Ancona con la nota prot. n.3663-17/01/2025, acquisita al prot. n. 865-17/01/2025.

u) Tali attività, ad oggi, risultano essere in corso come da verbale della commissione di incameramento del 18/02/2025.

v) Nell'ambito della conferenza di servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Capitaneria di Porto di Ancona, parere favorevole acquisito al prot. n. 5486-27/03/2025, rettificato con prot. n. 6359-07/04/2025;
- Comune di Ancona, parere favorevole acquisito al prot. n. 5485-27/03/2025;
- Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione Civile, nota acquisita al prot. n. 739-16/01/2025 di non titolarità al rilascio di pareri/ nulla osta/ atti di assenso comunque denominati in ordine al rilascio (rinnovo) di concessioni demaniali marittime;
- Comando VV.F. di Ancona, parere acquisito al prot. n. 6870-14/04/2025;
- Direzione Tecnica e Settore di Staff: Piano Regolatore di Sistema Portuale – Sede, parere prot. n. 6606-09/04/2025

- w) Con verbale della riunione in modalità sincrona di cui all'art. 14-ter della L. 241/1990 tenutasi in data 16/04/2025 inviato agli Enti e Uffici coinvolti con prot. 7954 del 28/04/2025, l'Ente ha preso atto dei pareri non pervenuti e della conclusione della procedura di che trattasi funzionale al rilascio della concessione demaniale per atto formale di talune aree e banchine del porto di Ancona e l'assegnazione di nuove aree demaniali come da planimetria allegata ai sensi dell'art. 36 Codice della Navigazione finalizzata alla razionalizzazione, ammodernamento e allo sviluppo del Cantiere per la durata di anni 40 (quaranta) alla società Fincantieri s.p.a. nel rispetto delle prescrizioni indicate e con obbligo di attuazione del programma degli interventi industriali presentato dalla società istante.
- x) La Società ha trasmesso le autorizzazioni doganali di cui all'art. 19 D.lgs. 374/90 e s.m.i., acquisite al prot. n. 7475-17/04/2025.
- y) Con la delibera n. 32 in data 29/05/2025 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii., i membri del suddetto Comitato hanno espresso parere favorevole al rilascio della concessione demaniale.
- z) Il Decreto Presidenziale n. 187 del 10/06/2025 quale Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza ex art. 14- bis legge 41/1990 s.s.m.m.i.i., è stato trasmesso con prot. n. 10863-10/06/2025.
- aa) Con Nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. art. 24 Reg. Cod.

Nav. sono stati autorizzati i lavori relativi ai bagni spogliatoi presso l'edificio "Mensa" recante prot.6601-09/04/2025 (allegato 1);

bb) Ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del richiamato Accordo sottoscritto in data 15/11/2023 prot. n. 19304, tra questo Ente e la società Fincantieri, la durata del rilasciando atto formale sarà pari ad anni 40 (quaranta) ad eccezione del manufatto destinato a mensa, spogliatoio e magazzino ed eventuali sottoservizi ad esso riconnessi per i quali la durata prevista sarà di anni 4 (quattro) nelle more di approvazione dell'aggiornamento del Piano regolatore portuale con conseguente rimodulazione del titolo demaniale alla luce delle prescrizioni in esso contenute.

cc) Il concessionario risulta iscritto nel registro White List della Prefettura di Trieste, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., sezione IV – Fornitura di ferro lavorato, con iscrizione del 11/04/2017 confermata fino al 11/04/2025 e richiesta di rinnovo in istruttoria, la cui validità resta valida sino all'esito definitivo.

dd) Sono state acquisite le ulteriori verifiche di legge, con esito positivo, inerenti la regolarità fiscale e contributiva.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermano la narrativa che precede e che, in quanto tale, forma parte integrante del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- Recepimento delle premesse

Le premesse e gli allegati, anche laddove non materialmente

annessi al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso

Art. 2 - Oggetto della concessione

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale rilascia in concessione ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. alla società Fincantieri S.p.A. un'area demaniale marittima e relativi manufatti su di essa insistenti, e specchi acquei per complessivi mq. 314.019,00, censita al C.T. del Comune di Ancona al fg. 166 part. 1, 5, 9, 13, 17, 18, 20, 21, 27, foglio 3 part. 46/parte, 48, 1850, 1854, 1869/parte, 1928, come da relazione tecnica ed elaborati grafici allegati (allegati 2 e 3), il tutto adibito ad attività di cantieristica navale con la previsione di investimenti industriali da parte della stessa Fincantieri S.p.A. finalizzati alla razionalizzazione, ammodernamento e allo sviluppo del cantiere navale di Ancona, come da piano degli interventi industriali, piano economico finanziario e piano di ammortamento allegati rispettivamente ai nn. 4 e 5

Art. 3 – Durata della concessione

Si premette che è stata rilasciata una concessione provvisoria ex art. 10 Reg. Cod. Nav. n. AN05/2025 del 11/02/2025 reg. rep. 2214, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 19/02/2025 al n. 99 serie 1 con scadenza al 31/12/2025.

La presente concessione è pertanto rilasciata per la durata di anni 38 (trentotto), 10 mesi e 17 giorni, con decorrenza dal 01/01/2026 e scadenza al 17/11/2064.

Per il fabbricato destinato a mensa, spogliatoio e magazzino, unitamente alle scale di sicurezza del fabbricato ed eventuali sottoservizi la durata è di anni 2 (due) 10 mesi e 17 giorni, con decorrenza dal 01/01/2026 e scadenza al 17/11/2028, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano regolatore portuale.

Art. 4 - Canone di concessione demaniale marittima

L'importo unitario del canone demaniale è stato determinato nella misura stabilita dal Decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 03, comma 2 del D.L. 400/93, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dalla legge di conversione del 13 ottobre 2020 n. 126 Legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, e dal regolamento di amministrazione del demanio di questa Autorità, giusta Ordinanza Presidenziale n. 74/2020, così come integrata e modificata con Ordinanza Commissariale n. 22/2021, tenuto conto di quanto stabilito nel D.L. 21/05/2025 n. 73, nella somma annuale base 2025 in € 541.696,17 (Euro cinquecentoquarantunomilaseicentonovantasei/17).

A decorrere dall'anno 2026 l'importo del canone dovrà essere rivalutato in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante.

Per l'anno 2028 l'importo del canone demaniale verrà ridotto ad €540.257,20 – base anno 2025 da rivalutare in base all'anno di riferimento – in relazione alla scadenza di utilizzo della palazzina

mensa alla data del 17/11/2028.

A decorrere dal 01/01/2029 l'importo del canone demaniale verrà ridotto ad € 529.726,59 – base anno 2025 da rivalutare in base all'anno di riferimento.

L'importo complessivo del canone demaniale dal 01/01/2026 al 17/11/2064, comprensivo del conguaglio sopra indicato, risulta pari ad € 20.634.608,63 – base anno 2025 da rivalutare in base all'anno di riferimento.

Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, salvo conguaglio. Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.

Art. 5 - Cauzione e assicurazioni

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, il Concessionario ha prestato le seguenti garanzie:

1. Appendice datata 19/6/2025 integrativa alla fidejussione bancaria n. FDI 281737/22-1 emessa dalla Banca Popolare di Sondrio con scadenza aggiornata al 17/11/2031 ed elevazione dell'importo garantito ad € 1.100.000,00 (allegato n. 6);
2. polizza assicurativa All Risk n. IT00023467PR537 emessa dalla società XL Insurance Company SE (allegato n. 7);

3. Polizza assicurativa IT00023477LI emessa dalla società XL Insurance Company SE quale copertura RCT-RCO con massimale unico di € 20.000.000,00 (allegato n. 8)

Il concessionario si obbliga a mantenere valide ed efficaci le suddette garanzie fino alla scadenza della concessione, fatto salvo lo svincolo da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, laddove previsto.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

Nel giorno della scadenza il concessionario, fermo restando quanto previsto all'art. 9 del presente atto, dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti di facile rimozione impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta il rilascio di nuova concessione su domanda da presentarsi prima di detta scadenza, almeno nei 180 giorni antecedenti in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le spettanze dovute relative al nuovo periodo della concessione.

Il legale rappresentante *pro tempore* dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il legale rappresentante pro tempore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente

concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni previste, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e/o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa, fatta salva la disciplina contenuta al successivo articolo 9.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca e/o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione,

oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

In assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente concedente, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli; non potrà recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per

accettazione dal concessionario:

Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione concedente in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina e/o da mareggiate.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione delle attività e dei lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente concessione, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro

assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.

Il concessionario si impegna a adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale, per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione.

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.

Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID.

Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa antincendio disciplinata dal D.P.R. 151/2011 s.m.i.

Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.

Eventuali variazioni e/o modifiche al titolo concessorio dovrà essere autorizzata ai sensi della vigente disciplina in materia, ovvero ai

sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., da questa Autorità.

Il concessionario dovrà rispettare i parametri dei livelli di propagazione di polveri e rumori, sì come previsto dal D.Lgs. 152/2006.

Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nel presente atto formale e dichiara espressamente di accettarle, come in effetti le accetta, con la sottoscrizione del presente titolo, con ogni conseguenza a ciò riconnessa.

Art. 7 – Autorizzazione lavori e obblighi e condizioni speciali

Sono autorizzati con il presente titolo demaniale gli Interventi Industriali strategici per lo sviluppo della cantieristica navale del porto di Ancona previsti nell'Accordo sottoscritto in data 15/11/2023, prot. n. 19304 e come da Piano allegato al presente Atto.

I lavori programmati nell'ambito degli interventi di cui sopra, devono essere eseguiti nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni edilizie, requisiti antisismici delle strutture, sicurezza degli impianti tecnologici, tutela ambientale, salute e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché alle norme in materia doganale e di polizia marittima;

La Società concessionaria dovrà provvedere agli adempimenti urbanistici/edilizi richiesti da parte del Comune di Ancona e per ogni altro atto di assenso che sia, nella fattispecie dovuto per legge, da altri soggetti istituzionali comunque competenti, trasmettendone copia all'Autorità di Sistema Portuale;

Dovrà essere trasmessa all'Autorità copia della fine lavori, dei certificati di collaudo e/o regolare esecuzione, i collaudi/certificati degli impianti tecnologici.

Dovrà essere prodotta annualmente una relazione aggiornata recante stato di avanzamento dettagliato rispetto ai singoli interventi industriali previsti, con elenco degli investimenti effettuati nell'anno, unitamente all'aggiornamento del piano di ammortamento.

Eventuali interferenze derivanti dai lavori in argomento con le attività portuali limitrofe dovranno essere gestite mediante coordinamenti preventivi ad onere e cure del soggetto committente ovvero del personale tecnico da esso incaricato.

Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dei beni assentiti in concessione che si rendano necessarie per la conservazione degli stessi, nonché le eventuali attività di ristrutturazione dei manufatti/opere realizzate dalla concessionaria che risultassero necessarie.

Competerà al soggetto titolare della Concessione demaniale in argomento ogni attività di manutenzione – sia ordinaria che straordinaria – degli immobili nonché dei relativi accessori (impianti, manufatti, etc.) ricadenti nell'ambito della Concessione medesima, ciò per il continuo perseguitamento delle giuste condizioni di conservazione e regolare efficienza. Tali attività manutentive verranno condotte secondo le regole della tecnica e la buona prassi, oltre che nel rispetto degli specifici piani di manutenzione (a

tal proposito, si allega a corredo della presente il documento progettuale “Piano d’uso e manutenzione” della banchina c.d. di allestimento navale realizzata da questo Ente- allegato n.9).

Competerà altresì al soggetto titolare della Concessione demaniale la manutenzione degli interventi infrastrutturali di cui all’Accordo sottoscritto in data 15/11/2023 tra questa AdSP e Fincantieri S.p.a., ciò con specifico riferimento all’allungamento della banchina “ex materiali ferrosi” ed al prolungamento del bacino di carenaggio che verranno assentiti in concessione successivamente al collaudo e di cui verranno forniti i relativi “Piani d’uso e manutenzione” da allegare al relativo titolo.

Nel caso di eventi eccezionali naturali, eventi atmosferici o meteomarini estremi e, in generale, nel caso di eventi non riconducibili a mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del Concessionario ragionevolmente prevedibili secondo diligenza, che possono causare danni significativi alle opere foranee di difesa dell’ambito portuale, identificate nella scogliera di protezione e nel muro paraonde, dovranno essere messe in atto senza alcun indugio da parte del Concessionario le necessarie attività di messa in sicurezza comunicando all’AdSP le criticità tecniche riscontrate al fine di consentire la programmazione degli opportuni interventi di definitivo ripristino .

Le attività di messa in sicurezza e di ripristino e/o ristrutturazione della funzionalità delle suddette opere foranee, ove necessarie a seguito degli eventi eccezionali sopra indicati e non riconducibili a

mancata manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Concessionario, saranno a carico dell'AdSP.

Relativamente alle predette opere foranee, resta stabilito quanto segue:

- entro il termine di n. 60 giorni dalla sottoscrizione del presente titolo, il Concessionario produrrà all'Autorità di Sistema Portuale una relazione tecnica – sottoscritta da un soggetto di idonea abilitazione professionale – attestante lo stato di attuale consistenza e di manutenzione dei luoghi, corredata da un piano di manutenzione periodico;
- a cadenza biennale, il Concessionario produrrà all'Autorità di Sistema Portuale un rapporto tecnico – sottoscritto da un soggetto tecnico di idonea abilitazione professionale – inerente le attività manutentive condotte nonché il monitoraggio dello stato di conservazione.

Le attività di cui al punto precedente sono fatte salve al netto di indennizzi da parte di Enti o Istituti di credito a favore del Concessionario.

Periodicamente, comunque a cadenze non superiori a tre anni, il concessionario produrrà a questa Autorità un sintetico rapporto informativo a firma di un soggetto tecnico idoneamente qualificato circa l'effettivo stato di conservazione degli immobili e dei relativi accessori ricadenti nell'ambito della Concessione demaniale in argomento (impianti, manufatti, etc.), riferendo sulle attività manutentive condotte nell'ultimo periodo nonché eventuali criticità

tecniche ed i connessi interventi manutentivi programmati.

Le attività a cui verte la Concessione demaniale in argomento verranno svolte nel puntuale rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza fisica e salute dei lavoratori, alle norme in materie di tutela ambientale e della prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti tecnologici.

Provvederà direttamente il soggetto concessionario al conseguimento dei titoli edilizi dovuti per le attività manutentive o di modifica degli immobili e dei relativi manufatti accessori ricadenti nell'ambito della Concessione demaniale in argomento, nonché ad ogni altro connesso adempimento ivi inclusi gli aggiornamenti catastali del caso.

Il soggetto concessionario è tenuto ad acquisire, ove previsto, le autorizzazioni ambientali ai sensi della normativa vigente, comprese quelle relative ad emissioni in atmosfera, scarichi idrici, gestione rifiuti, utilizzo di sostanze pericolose. La documentazione comprovante il rilascio delle autorizzazioni dovrà essere conservata presso il sito e resa disponibile in caso di verifiche da parte dell'AdSP o di altri enti competenti.

Il Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente atto si impegna all'apposizione di una targa in cui andranno inseriti i dati della concessione e del predetto soggetto reperibile, secondo il layout trasmesso con nota prot. 15626/2025, da realizzarsi a cura e spese del concessionario in materiale di

plexiglass monofacciale orizzontale di dimensioni minime in formato A4 o A6 con resa in scala del modello trasmesso. La targa dovrà essere apposta accanto all'ingresso del compendio demaniale e all'area assentita e comunque in sito ben visibile per eventuali controlli di rito.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

Art. 8 – Sicurezza, prevenzione antinfortunistica e risarcimento
danni

La Concessionaria assume in proprio ogni rischio di danno a persone, sia al personale dipendente che a terzi, in costanza di rapporto concessorio.

La Concessionaria è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità dei propri dipendenti e del personale di terzi, inclusa la collocazione di apposita segnaletica diurna e notturna, ove necessaria. Si impegna, altresì, a far osservare ai propri dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto avessero facoltà di accesso ai beni concessi, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro stabilite dalle vigenti normative.

Nell'utilizzo dei beni demaniali concessi, la Concessionaria dovrà osservare le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le disposizioni in materia di sicurezza emanate ed emanande dall'Autorità di Sistema Portuale e dalle altre Autorità

competenti.

Nel caso di mancato adempimento da parte della Concessionaria delle incombenze sopra dette, ferma restando la responsabilità civile o/o penale della stessa ai sensi di legge, spetterà alla ADSP adottare a suo insindacabile giudizio i provvedimenti che riterrà più opportuni, inclusa la decadenza della concessione ai sensi del successivo art. 12.

Nel caso si verificassero danni a persone e/o cose la Concessionaria sarà tenuta, a sua cura e spese, al completo e sollecito risarcimento dei danni stessi e di ogni altro pregiudizio conseguente da chiunque sofferto.

Art. 9 -Devoluzione opere

Alla scadenza del presente atto, o in caso di decadenza/revoca ai sensi delle norme applicabili oppure di rinuncia della Concessionaria, le eventuali opere erette dalla Concessionaria complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà del Demanio ai sensi dell'art. 49 Cod. Nav. senza che alla Concessionaria spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Autorità di richiedere, ove lo ritenga maggiormente rispondente al pubblico interesse sulla scorta delle determinazioni della Commissione di incameramento all'uopo convocata, la demolizione delle nuove opere erette e la riduzione dell'area in pristino stato da farsi a cura e spese della Concessionaria.

Art. 10-Facoltà della Autorità di Sistema Portuale

L'Autorità si riserva la facoltà di accertare in ogni momento l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, nonché la regolarità e l'efficienza della attività svolta dalla concessionaria richiedendo, a tal fine, ogni elemento idoneo di giudizio.

L' Autorità si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare ispezioni, sia documentali che tecniche, ai sensi degli art. 27 e 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

L' Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle merci ed alle altre cose depositate nei beni e nelle pertinenze demaniali concesse, derivanti da guasti agli impianti inclusi quelli elettrici od idraulici interni, da perturbazioni atmosferiche o naturali di qualsiasi genere, da acque piovane o del mare, da quelle del sottosuolo e da allagamenti, e in generale da qualsiasi causa di forza maggiore.

Art. 11- Revoca della concessione

L'Autorità si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 42 del Codice della Navigazione e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, anche successive alla data di sottoscrizione del presente atto applicabili.

Il provvedimento di revoca sarà notificato mediante posta certificata, ed avrà effetto dalla data di ricezione così come risultante agli atti; tale preavviso non potrà essere inferiore a 90 giorni, salvo particolare ed eccezionale motivo di pubblico interesse

a giudizio discrezionale dell'Autorità.

Art. 12 -Decadenza

L'Autorità si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione:

- per mancato uso della concessione stessa per un periodo superiore a sei mesi per fatto alla stessa Concessionaria imputabile;
- per omesso pagamento del canone annuale stabilito nella presente concessione decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di pagamento dello stesso;
- per inosservanza, anche parziale, degli obblighi stabiliti dalle presenti condizioni generali nonché dalle condizioni speciali indicate nella concessione alle quali è subordinato l'esercizio della concessione stessa;
- negli altri casi stabiliti dall'art. 47 del Cod. Nav. e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, anche successive alla data di sottoscrizione del presente atto, applicabili.

Art. 13 – Consegnna dei beni

Si dà atto che il concessionario è già in possesso delle aree e degli specchi acquei oggetto della concessione, in virtù dei titoli demaniali indicati in premessa, e pertanto nessuna formale consegna sarà effettuata.

Art. 14 - Modifiche

Le previsioni del presente atto possono essere modificate in forza di previsioni di legge successive eterointegranti il presente atto e di

disposizioni emanate o emanande dall'Autorità di Sistema Portuale. Per quanto non espressamente contemplato nell'atto di concessione si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione e relativo Regolamento, della Legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche, nonché le altre norme vigenti in materia, e, mancando queste, le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15 – Sede - Controversie - Rinvio normativo

Per tutti gli effetti, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Trieste (TS), Via Genova N. 1, presso la propria sede legale e di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fincantieri@pec.fincantieri.it, con impegno a comunicare ogni eventuale futura variazione degli stessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Autorità di Sistema: segreteria@pec.porto.ancona.it, presso cui l'Autorità di Sistema elegge il proprio domicilio digitale per qualsivoglia comunicazione inerente il presente atto. Per tutte le controversie le parti dichiarano di assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 16 - Tutela della privacy

L'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –GDPR) rende la seguente informativa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.

Il Titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, con sede in Ancona, Molo Santa Maria s.n.c.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Avv. Massimiliano

Galeazzi telefono 071/2210265 email: privacy@porto.ancona.it. La finalità del trattamento dei dati conferiti e riportati nelle istanze e nella documentazione presentate, nonché nel presente Atto Formale è strettamente connessa al procedimento amministrativo cui essi sono destinati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari da espletarsi per la definizione della relativa pratica. I dati potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati saranno comunicati ad Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale e sul sito Amministrazione Trasparente. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR. Per quanto non riportato si rinvia all'informativa completa, consultabile e scaricabile al link:
<https://porto.ancona.it/it/page/133245>.

Art. 17 - Spese di registrazione e di bollo, inerenti e conseguenti Qualsiasi spesa inerente e conseguente il presente Atto è a totale ed esclusivo carico del Concessionario che ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e di bollo mediante versamento tramite PagoPa.

Elenco allegati:

1. Nulla osta art. 24 Reg. Cod. Nav. per lavori bagni spogliatoi-

- prot.6601-09/04/2025 e relative tavole (Pianta piano primo e planimetria area docce);
2. Relazione Tecnica – Status dei beni in area demaniale e relativi allegati (Tavole da 1 a 27, Elenco Impianti ed attrezzature in area demaniale e Tabella conteggio analitico delle superfici degli atti concessionari e delle aree di sedime);
 3. Relazione Tecnica Mensa e relativa tavola;
 4. Piano interventi industriali;
 5. Piano economico-finanziario asseverato e piano di ammortamento;
 6. Appendice fidejussione bancaria n. FDI 281737/22-1;
 7. Polizza assicurativa All Risk n. IT00023467PR537 emessa dalla società XL Insurance Company SE;
 8. Polizza assicurativa IT00023477LI emessa dalla società XL Insurance Company SE quale copertura RCT-RCO con massimale unico di € 20.000.000,00;
 9. Piano d'uso e manutenzione della banchina c.d. di allestimento navale realizzata da questo Ente;

Richiesto io Ufficiale Rogante, omessa la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei comparenti che dichiarano di averne esatta conoscenza, ho ricevuto e reso pubblico il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile ai sensi di legge, in n. 32 pagine intere e n. 7 righe della trentatreesima, oltre n. 9 allegati, così come risultanti a video e ne ho data lettura ai comparenti che da me interpellati, prima di

sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono qui in fine con firma digitale i cui certificati si attesta sono in corso di validità.



Firmato: Ing. Vincenzo Garofalo – firmato digitalmente

Dott. Pierroberto Folgiero - firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante – Dott.ssa Maria Grazia Pittalà – firmato digitalmente

1. PARCO LAMIERE
2. PARCO PROFILI
3. OFFICINA NAVALE
4. OFFICINA PREFABBRICAZIONE
5. AREA MANUFATTI TEMPORANEI PER LA SPECIFICA COSTRUZIONE NAVE
6. CAPANNETTE SABBIASTURA E Pitturazione
7. TETTOIA MOBILE COPERTURA MAGAZZINO IPA
8. TETTOIA MOBILE COPERTURA MAGAZZINO IPA
9. AREA PREMONTAGGIO VI MARCIA
10. FABBRICATO MENSA SPOGLIATOI
11. BANCHINA 2
12. PIAZZALE PREMONTAGGIO V MARCIA
13. PIAZZALE PREMONTAGGIO DI MANOVRA
14. PARCHEGGI IMPIEGATI
15. PARCHEGGI DIREZIONE
16. BACINO
17. PARCHEGGI OPERAI FINCANTIERI E DITTE ESTERNE
18. FORTINERIA
19. MAGAZZINI MARINAII
20. MAGAZZINI DI BANCHINA
21. MAGAZZINO McGREGOR
22. TETTOIA PARCHEGGI MOTOCICLI
23. PARCHEGGIO MACCHINA AZIENDALE
24. MANUFATTO MOBILE IN PONTEGGI LAHYER
25. AREA RIFORNIMENTO MEZZI
26. DEPOSITO ACETILENE
27. PIAZZALI PREMONTAGGIO EX FONDERIA
28. AREA DITTE ESTERNE
29. TETTOIA MOBILE
30. CENTRALE OSSIGENO
31. DEPOSITO RIFIUTI NON PERCOLOSI
32. INFERNERIA
33. MAGAZZINO MARE
34. MAGAZZINO MONTE
35. MAGAZZINA ALTA TECNOLOGIE
36. UFFICO DI BORDO E ARMATORI
37. AREE CABINE PREFABBRICATE
38. MAGAZZINO GENERALE
39. MAGAZZINO RISPETTI
40. DEPOSITO
41. PALAZZINA DIREZIONE E UFF. TECNICI
42. EX OMEC MAGAZZINO ARMATORE 1° PIANO
43. EX OMEC AREA OFFICINA PRF
44. EX OMEC OFFICINA MANUTENZIONE
45. DEPOSITO VERNICI
46. MAGAZZINI DITTE ESTERNE (EX OFF. TUBISTI)
47. MAGAZZINI DITTE (EX DEPOSITI VARI)
48. AREA STOCCAGGIO MATERIALI TUBISTERIA
49. DEPOSITO RIFIUTI PERICOLOSI
50. EX OMEC UFFICI ALBERGHIERI -DITTE-QTA 1° PIANO
51. AREA MATERIALE IPA
52. CENTRALE TERMICA DIREZIONE
53. MANUFATTO IN PONTEGGI LAHYER
54. CABINA ELETTRICA DI BANCHINA 1
55. TETTO MOBILI LAYHER
56. TETTOIE MOBILI
57. BAGNI OFFICINA TUBISTI
58. TETTOIA PARCHEGGI MOTOCICLI
59. CENTRALE ANIDRIDE CARBONICA
60. DEPOSITO BOMBOLE
61. CENTRALE COMPRESSORI
62. LOCALE POME "A" ANTINCENDIO
63. TETTOIA RicARICA MEZZI OFF. PRF
64. DEPOSITO MAGAZZINO TEMPORANEO
65. BANCHINA 1 ALLESTIMENTO NAVI
66. CENTRALE GNL
67. FABBRICATO VIF DI BANCHINA 1
68. OFFICINE DI BORDO
69. BAGN BACINO - BANCHINA
70. MAGAZZINI DITTE (EX TAGLIO CAVI)
71. AREA MONFALCONE
72. REFETTORIO DITTE ESTERNE
73. AREA TIMBRATURA E MACCHINETTE CAFFÈ'
74. CABINA ELETTRICA DI BANCHINA 2
75. FABBRICATO VIF DI BANCHINA 2
76. BRICCOLE DI BANCHINA 2
77. PALANCOLATO PER GRU EDILE
78. FABBRICATO VII MARCIA
79. AREA IMBARCO MATERIALI BANCHINA 2
80. IMPIANTO ACQUA DEMI PLASMA
81. IMPIANTI ACQUA DEMI BANCHINA1 -BACINO
82. CONTAINER CED NAVE

Stabilimento di ANCONA





Ricevuta del: 19/11/2025 ora: 11:47:10

Utc: 1763549220318238

Utc_string: 2025-11-19T11:47:00.318238+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 19/11/2025

Ora invio: 11:47:00

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 20251119

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 232237065

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: [REDACTED]

Ufficio delle entrate competente:

TQD - Ufficio Territoriale di ANCONA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 412.922,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00093910420

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 2324/2025 (del codice fiscale: [REDACTED])

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 9606 del 19/11/2025

TQD Ufficio Territoriale di ANCONA - Entrate

Tributo	Importo
9801 IMPOSTA REGISTRO - TERRENI	412.692,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	230,00 Euro